

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E MODALITA' DI ACCESSO

Articolo 1

Istituzione del servizio

- 1.1 Il Comune di _____ istituisce il servizio di Telesoccorso, inteso ad assicurare interventi rapidi e tempestivi nei casi di emergenza, attivato mediante chiamata telefonica da parte dell'utente.
- 1.2 Il servizio di Telesoccorso è gestito direttamente dal Comune per gli aspetti amministrativi di cui al presente regolamento. La gestione operativa del servizio è disciplinata invece da apposita convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di Cremona.

Articolo 2

Destinatari e finalità del servizio

- 2.1 Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
- 2.2 Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
- tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Articolo 3

Organizzazione del servizio

- 3.1 Il Comune organizza il servizio di Telesoccorso agli anziani e/o inabili e/o a persone affette da particolari patologie residenti nel territorio comunale, secondo i criteri di seguito specificati.
- 3.2 Il servizio consiste nella dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in tempo reale, i servizi di soccorso tramite la centrale operativa di telesoccorso.
- 3.3 Il Comune svolgerà il servizio in questione mediante adesione a convenzione con altri enti pubblici ovvero mediante affidamento in concessione.

Articolo 4

Requisiti per l'ammissione al servizio

- 4.1 Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune di _____ e precisamente:
- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - adulti disabili o affetti da particolari patologie.
- 4.2 Le domande di ammissione al servizio sono presentate dall'interessato o dai familiari al protocollo del Comune.
- 4.3 L'esito del procedimento per l'ammissione sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- 4.4 L'ammissione è disposta dal responsabile del Servizio sulla base dell'accertamento da parte dell'Assistente Sociale della sussistenza dei requisiti necessari per la presa in carico del richiedente.

Articolo 5

Oneri a carico degli utenti

- 5.1 La Giunta Comunale determina annualmente il costo mensile del servizio ed il livello dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione al quale il nucleo di appartenenza dell'utente che abbia un I.S.E.E. di valore pari o inferiore non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione per la fruizione del servizio, ivi compresa la fornitura gratuita delle apparecchiature necessarie.
- 5.2 Il nucleo di appartenenza dell'utente, che risulti in possesso di un I.S.E.E. di importo superiore a quello annualmente definito dalla Giunta Comunale, è tenuto al pagamento del costo del servizio, come sopra determinato, unitamente all'acquisto in proprio dell'apparecchiatura.
- 5.3 La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio, nonché la determinazione della situazione economica del nucleo stesso, sono disciplinate dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5.4 La riscossione delle quote di contribuzione per il servizio di telesoccorso è effettuata trimestralmente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. La eventuale contribuzione per l'acquisto dell'apparecchiatura avviene in unica soluzione al momento della attivazione del servizio.
- 5.5 Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge.

Articolo 6

Controlli

- 6.1 Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, definiti secondo i criteri e le modalità disciplinati con direttiva / regolamento, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Articolo 7

Recuperi e rivalse

- 7.1 Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
- 7.2 In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Articolo 8

Revoca dei benefici

- 8.1 Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto e l'applicazione della quota massima di compartecipazione al servizio secondo l'I.S.E.E. in vigore.
- 8.2 Il responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitato, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore. L'informativa dovrà altresì contenere la comunicazione della quota di compartecipazione al servizio interessato.

Articolo 9

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

- 9.1 I dati personali acquisiti con la documentazione presentata dai richiedenti saranno trattati per finalità istituzionali e comunque nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- 9.2 Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 10

Norme di rinvio

- 10.1 Per quanto non specificato dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per la concessione di provvidenze e benefici economici.

Articolo 11

Entrata in vigore

- 11.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Articolo 12

Pubblicità

- 12.1 A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
- 12.2 E' fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.